

AMMINISTRAZIONE & FINANZA

2018


6

- La riforma fiscale americana: impatti e opportunità per società operanti negli USA
- Bilancio consolidato e riorganizzazione di un gruppo
- IFRS 9: dal bilancio bancario si evolve il rapporto con le imprese
- Il metodo disaggregato e gli elementi del costo del capitale di rischio unlevered
- Sale & lease-back in base all'IFRS 16
- Premi e sconti nella valutazione delle aziende
- Fusione per incorporazione e continuazione del consolidato fiscale
- Il bilancio consolidato delle società di calcio professionistiche

Inserto

- Redditività delle vendite e capacità del fatturato di diventare cash flow maker

Anno XXXIII - Giugno 2018 - n. 6 - Direzione e Redazione: Viale dei Missaglia, n. 97, Edificio B 3 - 20142 Milano (MI)
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano




Wolters Kluwer



www.edicolaprofessionale.com

IPSOA InPratica FISCO è già on line

EDIZIONE 2018



Y48GACL

Testo digitale sempre aggiornato

Modifiche immediatamente visibili

Testo integrale di norme e interpretazioni

Integrato con **One** | FISCALE per approfondire



ACQUISTALO SUBITO! www.ipsoa.it/fiscoinpratica - Tel. 02.45435207
Cerca il tuo consulente editoriale su shop.wki.it/agenzie
Visita le migliori librerie professionali

Bilancio&Reddito

Bilancio consolidato

Bilancio consolidato e riorganizzazione del gruppo: le fusioni per incorporazione

Le operazioni di fusione, come tutte le operazioni straordinarie, comportano riflessi contabili complessi sia sul bilancio d'esercizio che sul bilancio consolidato, da valutare di volta in volta con attenzione sia con riferimento alle singole operazioni poste in essere ed alle relative caratteristiche, sia tenendo conto delle disposizioni rinvenibili nei principi contabili in vigore. Il presente contributo considera gli impatti sul bilancio consolidato derivanti dalla realizzazione di operazioni di fusione tra società appartenenti allo stesso gruppo.

di Gabriella Manella

Leasing

Sale & lease-back in base all'IFRS 16

Il nuovo principio IFRS 16 - Leasing, omologato lo scorso 31 ottobre 2017, diverrà obbligatorio per gli IFRS adopters degli Stati membri dal 1° gennaio 2019 ed è permessa un'applicazione anticipata unitamente all'adozione dell'IFRS 15. Per le operazioni di retrolocazione finanziaria il nuovo principio sul leasing risulta allineato alle previsioni dell'IFRS 15 - Ricavi provenienti da contratti con i clienti. In questo articolo ci si soffermerà sulle principali previsioni dell'IFRS 16 in merito alle operazioni di sale and lease-back, anche tramite alcune esemplificazioni delle possibili scritture contabili per la rilevazione delle predette operazioni dalla parte del locatario venditore.

di Francesco Ballarin

Reddito d'impresa

La riforma fiscale americana: impatti e opportunità per società operanti negli USA

Alla fine del 2017 l'amministrazione statunitense, approvando il Tax Cuts and Jobs Act, ha emanato la più significativa riforma del sistema fiscale americano negli ultimi 30 anni. Le nuove norme riducono le aliquote delle imposte su società e persone fisiche, portando gli Stati Uniti dall'attuale sistema worldwide ad un sistema territoriale, eliminano il sistema dell'Alternative Minimum Tax (AMT) e introducono per la prima volta alcuni istituti fiscali come BEAT (di particolare rilievo per le filiali statunitensi di gruppi esteri), GILTI e FDII (similare ad un regime Patent Box). La posizione fiscale di società italiane che operano negli Stati Uniti, potrebbe, in alcuni casi, subire un significativo impatto derivante dalla riforma e per questo dovrebbe essere attentamente esaminata.

di Marco Vozzi, Alessandro Di Stefano, Andrea Brignoli e Svetlana Egorova

Amministrazione & Finanza**REDAZIONE**

Per informazioni in merito a contributi, articoli ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione Amministrazione&Finanza
Casella Postale 12055 -
20120 Milano
e-mail
Redazione.amministrazione
efinanza.ipsoa@wki.it

AMMINISTRAZIONE

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

IPSOA Servizio Clienti
Casella Postale 12055 -
20120 Milano
telefono 02.824761 -
telefax 02.82476.799

EDITRICE

Wolters Kluwer Italia s.r.l.
Viale dei Missaglia, n. 97,
Edificio B 3 - 20142 Milano (MI)

DIRETTORE RESPONSABILE

Giulietta Lemmi

REDAZIONE

Paola Boniardi, Elena Rossi

REALIZZAZIONE GRAFICA

Ipsa

FOTOCOMPOSIZIONE

Integra Software Services
Pvt. Ltd.

STAMPA

GECA Srl - Via Monferrato, 54
20098 San Giuliano Milanese
(MI) - Tel. 02/99952

7

17

23

giugno 2018

PUBBLICITÀ:
 **Wolters Kluwer**

E-mail: advertising-it@wolters
kluwer.com
www.wolterskluwer.it

Strada 1 Palazzo F6
Viale dei Missaglia, n. 97,
Edificio B 3 - 20142 Milano (MI)

Autorizzazione

Autorizzazione del Tribunale
di Milano
n. 618 del 16 dicembre 1985
Tariffa R.O.C.:
Poste Italiane Spa -
Spedizione in abbonamento
Postale - D.L. 353/2003
(conv. in L. 27/02/2004 n. 46)
art. 1, comma 1, DCB Milano
Iscritta nel Registro Nazionale
della Stampa con il n. 3353
vol. 34 Foglio 417
in data 31 luglio 1991
Iscrizione al R.O.C. n. 1702

ABBONAMENTI

Gli abbonamenti hanno durata
annuale, solare:
gennaio-dicembre;
rolling: 12 mesi dalla data
di sottoscrizione, e si
intendono rinnovati, in assenza
di disdetta da comunicarsi
entro 60 gg. prima della data
di scadenza a mezzo
raccomandata A.R. da inviare
a Wolters Kluwer Italia S.r.l.
Viale dei Missaglia, n. 97,
Edificio B 3 - 20142 Milano (MI)
Servizio Clienti:
tel. 02/824761; - e-mail:
servizioclienti.ipsoa@wolters-
kluwer.com -
www.ipsoa.it/servizioclienti
Compresa nel prezzo
dell'abbonamento l'estensione
on line della Rivista,
consultabile all'indirizzo
www.edicolaprofessionale.com/
amministrazionefinanza
Italia annuale: € 320,00
Esteri annuale: € 640,00
Prezzo copia: € 32,00
Richiesta di abbonamento:
scrivere o telefonare a:
IPSOA, Ufficio vendite
Casella postale 12055
20120 Milano
Telefono 02.82 47 6.794
Telefax 02.82 47 6.403

DISTRIBUZIONE

Vendita esclusiva per
abbonamento Il corrispettivo
per l'abbonamento a questo

Bilancio consolidato

Il bilancio consolidato delle società di calcio professionistiche

Il presente scritto si pone l'obiettivo di verificare la compatibilità delle norme sportive che regolano il bilancio consolidato delle società di calcio professionistiche con le corrispondenti norme di diritto comune in materia di rendiconto consolidato.

di Cristiano Guarna

27

Operazioni straordinarie

Fusione per incorporazione e continuazione del consolidato fiscale

L'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 13/E del 2 febbraio 2018, nell'analizzare la fattispecie concreta di una fusione di società consolidante in società esterna al consolidato - una "SPAC" la cui costituzione era prodromica alla quotazione della società target - ha affermato che tale operazione non interrompe il consolidato fiscale, che essa non dà luogo alla riattribuzione delle perdite del consolidato e che le perdite maturate nel periodo ante efficacia giuridica della fusione da parte dell'incorporante e dell'incorporata sono utilizzabili nel consolidato.

di Giulio Salvi

37**Finanza Aziendale**

Valutazione d'azienda

Premi e sconti nella valutazione delle aziende

Premi e sconti rappresentano uno degli aspetti più controversi della business valuation: da una parte essi costituiscono un necessario correttivo volto a valorizzare i diversi business interest espressi dagli attori aziendali; dall'altra, sussistono varie difficoltà applicative, soprattutto nell'individuazione di range di riferimento universalmente accettabili. Nel contributo sono prese in esame le varie tipologie di premi e sconti utilizzate nella prassi.

di Marco Fazzini

41

Metodi di valutazione

Il metodo disaggregato e gli elementi del costo del capitale di rischio unlevered

La finalità di tale contributo consiste nell'introdurre una modalità di valutazione aziendale largamente condivisa dagli esperti in materia, affiancata dall'esposizione degli elementi che compongono il tasso di attualizzazione che, nella prassi, si è soliti applicare. È inoltre affrontato un caso pratico per il calcolo del suddetto tasso.

di Marco Volante

48

Banca&Impresa

Rapporti "banche-imprese"

IFRS 9: dal bilancio bancario si evolve il rapporto con le imprese

I cambiamenti introdotti dall'IFRS 9, entrato in vigore com'è noto il 1 gennaio 2018, incideranno su molteplici funzioni interne agli istituti di credito. Tali novità creeranno una discontinuità nell'operatività, nei processi e nelle metodologie utilizzate. Il presente contributo analizza le aree di maggior impatto.

di Giuliano Soldi

57**Inserto****Redditività delle vendite e capacità del fatturato di diventare cash flow maker**

"Return sulle vendite" considerazioni introduttive – Metodi di determinazione dell'indice – Analisi delle cinque aree di costo caratteristico indispensabili ai fini dell'analisi del ROS di natura reddituale – Confronto fra ROS programmato e ROS effettivamente realizzato – Determinazione operativa del ROS: impresa Lucky – Limiti dell'analisi reddituale del "return sulle vendite" analisi finanziaria e monetaria del "return sulle vendite" – Cash flow monetario caratteristico e GOP – Flussi finanziari e flussi monetari connessi ai ricavi: interrelazioni – Passaggi dal GOP al cash flow finanziario o monetario caratteristico – Il return delle vendite espresso in termini finanziari e monetari – Conclusioni

di Maria Silvia Avi

III

periodico è comprensivo dell'IVA assolta dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio Abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)", La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati e custoditi su database elettronici situati nel territorio nazionale e di Paesi appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE), o paesi terzi che garantiscono un adeguato livello di protezione dei dati. Wolters Kluwer Italia S.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica potrebbero essere anche utilizzati ai fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli della presente vendita.
 Lei ha il diritto di chiedere a Wolters Kluwer Italia s.r.l. l'accesso ai dati personali che La riguardano, nonché la rettifica, la cancellazione per violazione di legge, la limitazione o l'opposizione al loro trattamento ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali. Lei ha, inoltre, il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento, senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca, nonché di proporre reclamo all'Autorità Garante per il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del Regolamento UE 679/2016. L'elenco aggiornato dei responsabili e delle persone autorizzate al trattamento è consultabile presso la sede di Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 - 20142 Milano (MI).

AUMENTA LA TUA REALTÀ

MERCATI ESTERI

nuove opportunità di business per te e i tuoi clienti




L'esclusivo servizio Wolters Kluwer per il professionista che vuole accompagnare l'azienda nel processo di internazionalizzazione sviluppato in collaborazione con Promos

- **Export check up** per verificare la propensione dell'azienda verso i mercati esteri
- **Primo orientamento** per identificare i mercati potenzialmente più interessanti
- **Credit passport** per certificare l'azienda, ottenere credito dalle banche, presentarsi ai partner.



Scopri di più



Visita il sito: www.consulenzazienda.it

Bilancio consolidato e riorganizzazione del gruppo: le fusioni per incorporazione

di Gabriella Manella (*)

Le operazioni di fusione, come tutte le operazioni straordinarie, comportano riflessi contabili complessi sia sul bilancio d'esercizio che sul bilancio consolidato, da valutare di volta in volta con attenzione sia con riferimento alle singole operazioni poste in essere ed alle relative caratteristiche, sia tenendo conto delle disposizioni rinvenibili nei principi contabili in vigore. Il presente contributo considera gli impatti sul bilancio consolidato derivanti dalla realizzazione di operazioni di fusione tra società appartenenti allo stesso gruppo.

Premessa

I gruppi di aziende realizzano progetti di ristrutturazione del loro assetto organizzativo attraverso operazioni straordinarie quali fusioni, conferimenti o scissioni, spesso al fine di semplificare la struttura, oppure in un'ottica di rivisitazione delle strategie interne di *business*.

La realizzazione di tali operazioni determina sul piano delle scritture contabili un complesso di conseguenze che si evidenzia da un lato attraverso gli impatti sui bilanci di esercizio delle singole società risultanti dalle operazioni straordinarie stesse, e dall'altro attraverso le variazioni che vanno ad interessare la redazione del bilancio consolidato di gruppo.

Nel presente articolo sono analizzate le problematiche relative alla redazione del bilancio consolidato a seguito della rilevazione di una fusione per incorporazione e sono presentate alcune possibili soluzioni. Si fa riferimento, in particolare, ai gruppi che adottano i principi contabili italiani e alle fusioni per incorporazione di società controllate in modo totalitario, con un rapido confronto con il caso di un gruppo che utilizzi i principi internazionali. Sono riportate, infine, alcune considerazioni su altre tipologie di fusione che possono essere utilizzate nell'ambito della riorganizzazione di un gruppo e sui relativi impatti sul bilancio consolidato.

Fusioni e bilancio consolidato: riferimenti OIC e IFRS

La redazione del bilancio consolidato è disciplinata dal principio contabile OIC 17, modificato a seguito della recente riforma di bilancio (1). Il principio include le operazioni straordinarie - e tra queste le fusioni - tra le operazioni che comportano rettifiche ai fini della redazione del bilancio consolidato, ove realizzate da imprese che appartengono alla stessa area di consolidamento. In particolare, il principio precisa che gli utili (e le perdite) infragruppo devono essere sempre eliminate nella loro interezza, attribuendo al gruppo e ai terzi le rispettive quote di pertinenza (2); non sono riportate altre indicazioni sulle modalità di gestione nel consolidato degli impatti derivanti dai criteri di contabilizzazione adottati nella redazione dei rispettivi bilanci di esercizio.

Alcune utili indicazioni riferite alle modalità di gestione dei riflessi di un'operazione di fusione sul bilancio consolidato sono riportate, invece, nel principio contabile OIC 4 (3). Secondo

Note:

(*) *Dottore commercialista e Revisore legale*

(1) OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto, versione aggiornata a dicembre 2016.

(2) OIC 17, §§ 66 e 74.

(3) OIC 4 - Fusione e scissione, § 4.7, versione di gennaio 2007. Si precisa che, ad oggi, l'OIC 4 non è stato oggetto di modifiche conseguenti alla già menzionata riforma di bilancio del 2016.

l'OIC 4, come si vedrà meglio di seguito, nella contabilizzazione dell'operazione di fusione per incorporazione di una società già oggetto di consolidamento, deve farsi riferimento, per quanto possibile, ai criteri e alle imputazioni effettuate nel bilancio consolidato. Ai fini della redazione del consolidato, in generale, l'OIC 4 ribadisce l'esigenza di predisporre il documento in continuità di valori con il precedente esercizio; di conseguenza, gli eventuali disallineamenti con il bilancio consolidato di apertura derivanti dalle allocazioni e scritture effettuate nei bilanci d'esercizio risultanti dalla fusione dovranno essere oggetto di apposite scritture di rettifica in sede di consolidamento, ivi incluso lo storno dei plusvalori contabilizzati dalle società partecipanti alla fusione (4).

La redazione del bilancio consolidato in un gruppo che adotti i principi contabili internazionali si basa sulle disposizioni contenute in due principi: l'IFRS 10 e l'IFRS 3 che disciplinano, rispettivamente, le operazioni di consolidamento e il trattamento delle operazioni di acquisizione e delle altre aggregazioni aziendali (5). I principi internazionali disciplinano esclusivamente le fusioni attraverso le quali si realizza un'acquisizione di azienda da parte del gruppo; invece le fusioni tra società del gruppo, e quindi in genere le operazioni volte alla ristrutturazione dello stesso, sono espressamente escluse dal trattamento previsto dall'IFRS 3 (6). Queste operazioni, definite come *"business combinations under common control"* (o anche "BCUCC") pur essendo riconosciute come "aggregazioni aziendali" non sono disciplinate dall'IFRS 3, indipendentemente dal fatto che esistano quote detenute dalle minoranze o che una società coinvolta da questo tipo di "aggregazione aziendale" sia stata, per qualche motivo, esclusa dall'area di consolidamento.

Il trattamento delle BCUCC nel bilancio consolidato e nel bilancio d'esercizio è ancora oggetto di ampio dibattito da parte degli organismi internazionali e al riguardo nel corso degli anni sono stati emessi, tra gli altri, *discussion paper* dall'EFRAG (7). In Italia, in attesa dell'uscita di una regolamentazione negli IFRS, è possibile fare riferimento a due documenti emessi nel mese di ottobre 2016 da Assirevi sul trattamento delle BCUCC e sul trattamento delle fusioni nel bilancio d'esercizio (8).

Sia nell'OIC 4 che nei documenti Assirevi sopra menzionati si fa riferimento al principio di continuità di valori. Nei documenti OIC, questo principio è richiamato a supporto dell'esigenza di predisporre il bilancio d'esercizio che fa seguito alla fusione in "coerenza" con quanto effettuato nei precedenti bilanci consolidati; cioè, l'allocazione della differenza di fusione deve essere possibilmente coerente con quanto fatto nel preesistente consolidato. Secondo i documenti Assirevi, l'applicazione del principio della continuità di valori comporta la convergenza tra bilancio d'esercizio risultante dalla fusione e il bilancio consolidato, laddove l'allocazione della differenza di fusione non potrà portare all'attribuzione ai beni dell'incorporata di valori maggiori rispetto a quelli riconosciuti nel bilancio consolidato.

La fusione per incorporazione di una società interamente controllata

In linea di principio, la fusione per incorporazione di una società integralmente controllata realizza, nella sostanza, gli stessi effetti che si producono nella redazione del bilancio

Note:

(4) Le operazioni di fusione possono essere contabilizzate "valori storici" oppure a "valori correnti". La realizzazione di fusioni a "valori correnti" comporta l'emersione di plusvalori che, ai fini del consolidato, devono essere eliminati in quanto non realizzati al di fuori del gruppo. Nella presente trattazione si farà comunque riferimento a fusioni realizzate a "valori storici", criterio utilizzato di norma nel caso di fusioni che intervengono tra società dello stesso gruppo.

(5) IFRS 10 - Bilancio consolidato e IFRS 3 - Aggregazioni aziendali.

(6) IFRS 3, § 2c).

(7) L'EFRAG (European Financial Reporting Advisory Group) ha emesso un *Discussion Paper* sul "Separate Financial Statements" che si occupa di alcune problematiche ricorrenti per la redazione dei bilanci separati e, tra queste, delle "business combinations under common control" nel 2014 e poi ad aprile 2015 un *Feedback Statement* che tiene conto delle osservazioni ricevute dagli organismi coinvolti nel dibattito ("Responses to the Discussion Paper - Separate Financial Statements"). Il tema è stato oggetto di discussioni e posizioni anche da parte di altri organismi, quali lo IFRS Foundation.

(8) Nel mese di ottobre 2016, Assirevi ha pubblicato la versione aggiornata di due documenti OPI: OPI n. 1 (*Revised*) "Trattamento contabile delle 'business combinations under common control' nel bilancio di esercizio e nel bilancio consolidato" e OPI n. 2 (*Revised*) "Trattamento contabile delle fusioni nel bilancio di esercizio". Come evidenziato da Assirevi, i documenti OPI costituiscono degli orientamenti preliminari in materia di IFRS, emessi da quest'Associazione allo scopo di fornire ai revisori alcune linee di interpretazione su tematiche non disciplinate dagli IFRS e di non facile e univoca soluzione.

consolidato della controllante; attraverso la fusione si realizza, cioè, un “consolidamento legale”. Se questo assunto risulta pienamente condivisibile, nella pratica tutto ciò non è di immediato realizzo in termini di rilevazioni contabili, come conseguenza dei mutamenti che intervengono nell’ambito del gruppo tra la data di primo consolidamento e la data in cui viene realizzata la fusione per incorporazione.

Nel caso di un gruppo costituito solo da una controllante e da una controllata, la fusione per incorporazione fa venire meno l’esistenza del gruppo, anche perché, di norma, indipendentemente dalla data in cui si realizza la fusione, gli effetti contabili della stessa vengono fatti retroagire all’inizio dell’esercizio. In questo caso, quindi, il bilancio d’esercizio *post*-fusione sostituisce integralmente il bilancio consolidato e viene messo a confronto con il bilancio dell’esercizio precedente della controllante. A seguito dell’intervenuta fusione, ovviamente, i due bilanci d’esercizio non risulteranno comparabili; per chiarezza d’informativa, pertanto, la incorporante potrebbe allegare al bilancio d’esercizio - o inserire nella nota integrativa - prospetti proforma in cui il bilancio d’esercizio *post*-fusione viene messo a confronto con il bilancio consolidato del precedente esercizio, ai soli fini comparativi.

In generale, tuttavia, nell’ambito di un gruppo saranno presenti più società controllate: il venir meno di una società controllata, pertanto, non comporterà il venir meno dell’obbligo di redazione del bilancio consolidato.

Nell’ipotesi di controllo totalitario tra incorporante e incorporata, la rilevazione della fusione nel bilancio d’esercizio della controllante determina l’individuazione di una differenza di fusione (disavanzo o avanzo da annullamento). In presenza di un precedente bilancio consolidato, come già evidenziato, l’OIC 4 raccomanda di allocare il disavanzo in modo coerente con quanto effettuato in sede di consolidamento; e questo soprattutto laddove tra l’acquisizione della controllata e la successiva fusione non sia intercorso un lungo asse temporale. Nel caso in cui, invece, tra le due operazioni intercorra molto tempo, l’OIC 4 riconosce che l’utilizzo di criteri coerenti con le allocazioni effettuate in sede di primo consolidamento potrebbe non essere più percorribile (o facilmente percorribile) per effetto dei mutamenti intervenuti nelle caratteristiche

della società incorporata. In quel caso, nel rispetto del principio contabile, l’allocazione del disavanzo di fusione andrebbe effettuata analizzando i valori correnti delle attività e passività della controllata incorporata alla data dell’operazione straordinaria.

In ogni caso, indipendentemente dai criteri utilizzati per la redazione del bilancio d’esercizio *post*-fusione, il redattore del bilancio di gruppo successivo alla fusione dovrà intervenire per rilevare le scritture di rettifica necessarie a ricondurre i valori delle attività e passività della società incorporata ai valori riconosciuti in sede di redazione del bilancio consolidato *ante*-fusione.

Esempi

La presentazione di alcune esemplificazioni rende più chiaro quanto sopra descritto. Saranno quindi presentati due esempi: nel primo, la fusione viene realizzata poco tempo dopo l’acquisto della controllata; nel secondo, invece, tra l’acquisizione e la fusione intercorrono vari anni.

Si ipotizzi il caso di una società A che abbia acquisito il controllo totalitario di una controllata B nell’esercizio X, e che, nell’esercizio successivo all’acquisizione (X+1) realizzi una fusione per incorporazione della controllata B. Nel caso considerato, la controllante A valuta le società controllate in base al principio del costo nel suo bilancio d’esercizio; criterio, questo, che risulta essere il più largamente utilizzato dalle società italiane, nonostante il legislatore nazionale consenta l’applicazione di due metodologie alternative per la valutazione delle partecipazioni in società controllate: metodo del costo o metodo del patrimonio netto.

Nella Tavola 1 sono riportati i dati di base della prima esemplificazione, con l’evidenza dei criteri utilizzati per l’allocazione del costo di acquisto e i conseguenti impatti del consolidamento di B al 31 dicembre dell’anno X.

Nel bilancio consolidato dell’anno X il maggior valore del fabbricato e l’entità dell’avviamento si riducono per effetto del processo di ammortamento; analogamente, si riduce l’entità del fondo imposte differito collegato al plusvalore del fabbricato. Di conseguenza, nel bilancio consolidato sarà incorporato il risultato positivo di 100 prodotto nell’esercizio dalla controllata ma si produrrà anche una rettifica negativa pari a 79 (data dalla somma di: ammortamento

Bilancio consolidato

Tavola 1 - Esempificazione I: dati di base

Controllante	A		
Controllata	B		
Anno acquisizione	1 gennaio anno X		
		<u>Allocazione del prezzo ai fini del consolidato:</u>	
Costo acquisizione	1.000	Maggior valore del fabbricato	200 ammortizzato in 20 anni
Patrimonio netto alla data di acquisizione	500	Fondo imposte differite	(60) aliquota fiscale 30%
Sovraprezzo da allocare	500	Avviamento	<u>360</u> ammortizzato in 5 anni
			500
<u>Dati sintetici del bilancio d'esercizio della controllata al 31 dicembre anno X</u>			
Attività	5.000		
Passività		4.400	
Capitale e riserve		500	
Utile d'esercizio		100	
	5.000	5.000	
<u>Scrittura di consolidamento al 31 dicembre anno X</u>			
	Dare	Avere	
Partecipazioni		1.000	
Capitale sociale e riserve della controllata	500		
Maggior valore del fabbricato	190		
Fondo imposte differite		57	
Avviamento	288		
Patrimonio netto - utili indivisi delle controllate	79		
	1.057	1.057	

del maggior valore del fabbricato pari a 10, *reversal* del fondo imposte differite pari a -3, ammortamento dell'avviamento pari a 72).

Nella Tavola 2 sono riportati gli effetti della fusione per incorporazione del successivo esercizio sulla situazione di apertura del bilancio consolidato e del bilancio d'esercizio *post-fusione*. Si precisa che la fusione, intervenuta nel corso dell'esercizio X+1, è effettuata con effetti contabili retrodatati all'inizio dell'esercizio, come avviene nella prassi in questi casi. Come meglio dettagliato nella Tavola 2, seguendo l'esemplificazione in esame, il valore netto dei plusvalori allocati sulle attività e passività della controllata risulta pari a 421. La contribuzione della società B al consolidato è pari a 21, al 1° gennaio dell'anno X+1, per effetto del risultato conseguito dalla controllata B e consolidato (pari a 100) al netto degli effetti dell'ammortamento dei plusvalori allocati (pari a -79) a seguito dell'acquisizione.

Il disavanzo che si determina per effetto della fusione risulta pari a 400 e, quindi, più basso dei maggiori valori riconosciuti al fabbricato detenuto dalla controllata e al valore di

avviamento riconosciuto alla stessa, al netto degli ammortamenti accumulati. Ai fini del bilancio d'esercizio la differenza da allocare risulta pari a 400, in quanto - a differenza di quanto avviene nel consolidato - nel rispetto del metodo del costo adottato dalla controllante per la valutazione delle partecipazioni, il valore della partecipazione B è rimasto invariato mentre il patrimonio netto della stessa è aumentato di 100.

Seguendo le indicazioni dell'OIC 4, il redattore del bilancio d'esercizio *post-fusione* non potrà non tenere conto del fatto che nel consolidato dell'anno X erano stati individuati maggiori valori attribuibili al fabbricato, al netto del relativo fondo imposte differite, e all'avviamento. Tuttavia, visto l'importo del differenziale prodotto dalla fusione, il redattore del bilancio d'esercizio dovrà effettuare delle scelte per l'allocazione del disavanzo. La soluzione più ragionevole appare quella di riconfermare il maggior valore del fabbricato e, quindi, il valore del fondo imposte differite, e di procedere ad una riduzione del valore dell'avviamento (nel caso esemplificato, come evidenziato nella Tavola 3,